



TESTO UNICO DEBITO PUBBLICO. (TESTO A)

## Art. 38

### (R) Compensazione e liquidazione

Ciascun soggetto ammesso alle negoziazioni deve aderire, direttamente o attraverso un soggetto a cio' abilitato, ai sistemi che consentano la compensazione, liquidazione ed esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari. (R).

Versione in vigore dal 9 marzo 2004 secondo Normattiva, non più in vigore dal 3 aprile 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Testo unico debito pubblico. (Testo A)                                  |
| Estremi       | Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398        |
| Titolo        | I — Oggetto ed ambito di applicazione del testo unico                   |
| Capo          | II — Mercato secondario dei titoli di Stato                             |
| Sezione       | II — Regolamento dei mercati secondari all'ingrosso dei titoli di Stato |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2004                                     |

**Fonte del testo: Normattiva**

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/testo-unico-debito-pubblico-testo-a/art-38-r-compensazione-e-liquidazione/versione/0>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it